



Studio Legale
LA VIA

94014 Nicosia Via Nazionale 83/87 - Tel. e fax 0935/646738 Cellulari: 348/7391605 – 340/6076183

E-mail: studiolavia@virgilio.it

avv. Pasquale La Via
avv. Piergiacomo La Via
Patrocinanti in Cassazione

avv. Maria La Ganga
avv. Teresa Puglisi
dott.ssa Giusinella Testa
dott.ssa Lucia Fascetto

consulenti:

ing. Nino Testa Camillo	tecnico
dott. Luigi Bonelli	medico
dott. Antonio Bordonaro	medico

Prot. 95/09 - U

TRIBUNALE CIVILE DI NICOSIA - Giudice del Lavoro
proc. civ. n. 571/L/08 RG

note autorizzate

per

UIL - FPL + 1 (avv. Piergiacomo La Via)

- ricorrenti

contro

Comune di Gagliano in persona del Sindaco p.t. (avv. Enrico Pistone Nascone)

-resistente

Ritenuto positivamente tutto quanto dedotto ed eccepito dalle OO.SS. ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio e nei precedenti verbali di causa, visto negativamente tutto quanto esposto da controparte in seno alla memoria di costituzione e nei verbali di causa, poiché palesemente infondato, conclusivamente si osserva:

- 1. fondatezza dell'azione promossa dalle OO.SS. ricorrenti ex art. 28 L.300/1970 - condotta antisindacale dell'Ente convenuto - adozione della delibera di GM 129/08 in violazione delle norme di legge che regolamentano la "informazione preventiva" e la "concertazione" così come espressamente disposto dall'art. 7 CCNL 1/4/1999 e dall'art. 8 CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 6 CCNL 22/1/2004.** L'istruttoria della causa ha pienamente dimostrato la fondatezza dell'azione spiegata dalle OO.SS. Ed invero, mentre, ove ve ne fosse bisogno, si intende chiarire che il Comune di Gagliano ha ritenuto di fornire alle odierne concludenti la delibera di GM n.129/08 solo ed esclusivamente nelle more del presente giudizio, da una lettura della stessa non possono che trovare conferma tutti gli assunti spiegati già nell'atto introduttivo, ancorchè, non si era messi in condizione di conoscere il testo integrale del deliberato in questione.

si riceve per appuntamento

1

lo studio è abilitato all'attività di "gratuito patrocinio" per gli aventi diritto



Fatta la superiore e necessaria premessa, si ribadisce e precisa come con l'adozione della delibera di GM 129/08 il Comune di Gagliano abbia violato l'art. 7 CCNL 1/4/1999 con le relative refluenze che ne sono derivate in tema di mancata attivazione della concertazione.

Dalla lettura della deliberazione di GM 129/08, avente ad oggetto *regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica. Modifica deliberazione di GM n.74 del 15/6/2004*, si evince, infatti, che il Comune di Gagliano ha ritenuto di *“approvare la modifica al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M. n.74 del 15/6/2004 nel modo che segue:*

- a. *unificare l'Area Amministrativa con l'Area di Vigilanza e della Polizia Locale mediante contestuale soppressione delle singole aree, e per l'effetto della predetta unificazione la nuova area la denominazione di Area Amministrativa, di Vigilanza e di Polizia”.*
- b. *-trasferire l'Ufficio Gestione Giuridica del personale del I Servizio dell'Area Amministrativa al II servizio: Tributi-Personale- Economato dell'Area Economico Finanziario.*
- c. *Trasferire l'Ufficio Contratti dal I Servizio dell'Area Amministrativa al I servizio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio dell'area Tecnica”.*

Ebbene, alla stregua della superiori ed inequivocabili risultanze, non v'è dubbio che le considerazioni avversarie svolte in sede di memoria difensiva di certo non possono eclissare la antisindacabilità della condotta posta in essere dal Comune di Gagliano risultando le stesse infondate e prive di fondamento logico e giuridico. La materia oggetto della delibera di GM 129/08, invero, rientra inequivocabilmente tra quelle per le quali l'art. 7 CCNL citato prevede a carico dell'Ente l'obbligo della preventiva informazione ai Sindacati, i quali hanno il potere - dovere di attivare, entro i successivi dieci giorni, la

concertazione (artt. 7 e 8 CCNL 1/4/1999).

Il primo comma dell'art. 7 del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 1/4/1999 stabilisce, infatti, che *“l'Ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane”*. Inoltre, l'art. 7, comma 2 prevede che *“nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva”*.

Gli spazi di informazione, quindi, sono chiaramente delineati dall'art. 7 CCNL 1/4/1999 e, pertanto, la comunicazione relativa agli atti di valenza generale (come quello in esame) avrebbe dovuto fornirsi dall'Amministrazione resistente in maniera tempestiva, capillare e “preventiva”.

V'è da dire, infatti, che la materia oggetto della delibera di GM 129/08 rientra in quelle per le quali è prevista la concertazione ed in particolare nel comma 2 lettera c) dell'art. 6 CCNL 22/1/2004 (*criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni o di personale*) o nella lettera d) dello stesso articolo (*andamento dei processi occupazionali*).

Ragion per cui, posto che la concertazione consiste in una procedura non negoziale volta a favorire, ove possibile, la ricerca di una posizione condivisa sulle materie ad essa espressamente demandate, non v'è dubbio che prima della adozione della delibera in parola, il Comune di Gagliano avrebbe dovuto “informare” le OO.SS. rendendo fattibile per le stesse la facoltà di attivare entro i successivi dieci giorni la procedura della concertazione per come espressamente previsto dall'art. 6 CCNL del 22/1/2004.

Con il comportamento tenuto dall'Ente resistente, invece, le prerogative riconosciute ai Sindacati sono state volutamente ed irrimediabilmente frustrate.

Con la delibera in questione, infatti, il Comune di Gagliano ha apportato una **profonda modifica all'organigramma organizzativo** che ha inciso in modo significativo sui percorsi di crescita del personale, sulle condizioni di lavoro, sui carichi di lavoro; basti pensare, infatti, alla soppressione di profili, all'incidenza sulle posizioni anche apicali per accorpamento e/o unificazione ed alla conseguente soppressione di aree e servizi. Il che, di certo, non poteva avvenire, così come ha ritenuto di fare il Comune resistente, senza interpellare i Sindacati (in materia fattispecie analoga si è già pronunciato nello stesso senso il Tribunale di Enna, dott. Gori, con il decreto del 10/9/2007 che si allega per comodità di consultazione).

2. **fondatezza dell'azione promossa dalle OO.SS. ricorrenti ex art. 28 L.300/1970 - condotta antisindacale dell'Ente convenuto - adozione della delibera di GM 129/08 in violazione dell'art. 6 d.lgvo 165/2001.** Si rileva, inoltre, e sotto altro profilo, che il comportamento posto in essere dal Comune di Gagliano ha, inoltre, violato anche l'espressa previsione dell'art. 6 d.lgvo 165/2001 (disciplina generale del Pubblico Impiego). A norma dell'articolo in questione, infatti, *“nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9....”*.

Anche sotto tale profilo, non v'è dubbio che il Comune, che non ha ritenuto neppure di consultare le OO.SS. in via preventiva in vista della adozione della delibera in questione, integra chiaramente una condotta antisindacale. L'Ente, infatti, stante la peculiarità della materia oggetto della delibera di GM citata e la sua valenza di carattere assolutamente

generale, avrebbe dovuto portare a conoscenza dei Sindacati, con comunicazione agli stessi specificamente indirizzata e prima che la relativa determinazione fosse stata adottata, le intenzioni dell'Ente stesso in merito alla soppressione di aree e/o servizi od alla relativa unificazione dei medesimi. In altre parole, per l'espressa disposizione normativa sopra indicata, avrebbe dovuto consultare i Sindacati, pur nella riconosciuta autonomia decisionale riservata al Comune, al fine di dare loro la possibilità di interloquire e di sottoporre al vaglio dell'Ente eventuali proposte (c.d.: assunzione di parere obbligatorio anche se non vincolante).

Anche sotto tale profilo, quindi, la condotta del Comune di Gagliano è censurabile sotto il profilo della antisindacabilità.

3. condotta antisindacale dell'Ente convenuto sotto altro ulteriore profilo - violazione dell'art. 4 comma 2 lettera f CCNL 1/4/1999 - violazione delle norme che regolamentano la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Senza recesso da quanto sopra, si rileva inoltre che con l'adozione della delibera di GM 129/08 il Comune di Gagliano ha, inoltre e/o comunque violato anche il chiaro disposto dell'art. 4, comma 2 lettera f CCNL 1/4/1999.

La materia oggetto della delibera in questione, in effetti, ben potrebbe farsi rientrare addirittura tra quelle oggetto di contrattazione (strumento di partecipazione sindacale ancora più intenso e pregnante), tenuto conto delle implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e della professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi.

Ora, ai sensi della citata norma, tutti gli atti che intervengono a modificare l'organizzazione rientrano anche nell'istituto della "contrattazione", anche se, per come si evince dal 4° comma dello stesso articolo 4 CCNL citato la contrattazione di questa materia è a termine. Pertanto era onere dell'Amministrazione attivare comunque la

delegazione trattante (tanto è vero che l'Ente l'aveva appositamente convocata per il 23/9/2008 anche per il FES ma la stessa veniva sciolta a seguito di rilievo preliminare delle OO.SS. sulla corretta e legittima composizione dell'organo), porre in contrattazione il relativo obiettivo per registrare o meno il consenso e, in caso di disaccordo, decidere fermo restando ogni scelta discrezionale della P.A. -

Nulla di quanto sopra è stato però posto in essere dal Comune di Gagliano che, appropriandosi di autorità non riconosciutagli dalla legge, in maniera avulsa dal rispetto delle prerogative sindacali espressamente stabilite (basti pensare infatti, che l'art. 3 del CCNL 1/4/1999 recita che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli Enti e dei Sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita del personale), ha ritenuto di non consultare i Sindacati.

4. **fondatezza dell'azione promossa dalle OO.SS. ricorrenti ex art. 28 L.300/1970 - condotta antisindacale dell'Ente convenuto - adozione della delibera di GM 129/08 in violazione delle norme di legge che regolamentano la "informazione successiva" così come espressamente disposto dall'art. 7 CCNL 1/4/1999 - soccombenza virtuale.**

Senza recesso da quanto sopra, anche nella non temuta ipotesi nella quale si ritenesse che la materia oggetto della delibera di GM 129/08 fosse oggetto solo di *informazione successiva*, per mero tuziorismo, si rileva che, in ogni caso, la condotta posta in essere dal Comune di Gagliano è ugualmente censurabile.

La delibera in questione, infatti, è stata portata a conoscenza delle OO.SS. (nonostante ciò fosse espressamente previsto in calce alla delibera stessa e nonostante la espressa richiesta dei Sindacati) solo ed esclusivamente **dopo l'inizio del presente giudizio.**

Posto ciò e considerato che per informazione successiva non può che intendersi la materiale trasmissione dell'atto alle Organizzazioni destinatarie, non v'è dubbio che non può considerarsi atto equipollente a tale onere la nota già allegata in una al ricorso introduttivo e con la quale si comunicava la avvenuta adozione della delibera senza tuttavia trasmettere la stessa. A nulla, può, poi valere quanto ritenuto ex adverso in relazione alla insussistenza di termini per la comunicazione e/o alla sussistenza di un regolamento per l'accesso agli atti, stante che da un lato, il Comune per espressa previsione normativa è tenuto ad informare i Sindacati (alias a trasmettere agli stessi copia della delibera nel modo ritenuto più opportuno dall'Ente stesso) dall'altro che le OO.SS. non possono e/o debbono attenersi ad alcun regolamento di accesso agli atti stante che è onere dell'Ente informare le stesse. L'informazione, poi, ancorchè successiva, costituisce un vero e proprio obbligo del Comune, il quale ha ritenuto di adempiere allo stesso solo ed esclusivamente in seguito alla instaurazione del presente giudizio. Il che, ovviamente, anche in ipotesi di ritenuta (ma non sussistente) cessazione della materia del contendere integra senz'altro la fattispecie tipica ed addirittura da manuale di "soccumbenza virtuale", non sanando l'iniziale comportamento antisindacale e con ogni consequenziale pronuncia in termini di condanna alle spese del giudizio.

- 5. violazione dell'art. 10 CCNL 1/4/1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.** Si rileva inoltre e per completezza, che l'art. 10 CCNL 1/4/1999 prevede ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, che le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative siano composte da dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, da funzionari. In buona sostanza e sul punto la giurisprudenza è pacifica¹, il testo della norma contrattuale individua con l'uso di tali locuzioni, specifiche qualifiche proprie del personale amministrativo delle regioni e degli enti locali cui non possono

¹ caso identico Tribunale di Lamezia Terme 24/5/2001.

ricomprendersi il Sindaco o suoi delegati, facendo gli stessi parte della componente politica.

Alla stregua di quanto sopra, non v'è dubbio che la delegazione trattante di parte pubblica, così come costituita alla seduta del 23/9/2008 fosse illegittima. Il che, peraltro è confermato dalla successiva delibera del 28/11/2008 n. 166/08 che, sulla base dei rilievi delle OO.SS. ha provveduto a costituire “a norma di legge” la delegazione trattante, revocando la precedente antitetica manifestazione di volontà del Sindaco assunta nell'ambito della citata riunione del 23/9/2008². Anche sotto tale aspetto, pertanto, la domanda spiegata dai Sindacati è fondata e se ne chiede il relativo accoglimento rappresentando l'episodio in questione l'atto embrionale e propedeutico del comportamento antisindacale.

6. sussistenza dei presupposti per la censurabilità della condotta del Comune di Gagliano ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.300/1970 - necessità del solo elemento oggettivo.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, non può residuare alcun dubbio in merito alla censurabilità della condotta del Comune di Gagliano che ha frustrato ed in pratica annullato le prerogative riconosciute e garantite ai sindacati e per la quale si chiede opportuna pronuncia. Quanto poi, alla tutelabilità dei diritti dei Sindacati ed ai relativi requisiti, solo per scrupolo e per sgomberare il campo da ogni eventuale residuo dubbio, si precisa che sul punto si è pacificamente espressa la giurisprudenza chiarendo che *“deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n.300 del 1970 ..”* (cfr. cass. civ. sez. lavoro sent. 21/7/2008 n. 20078) ed inoltre che *“ai fini della qualificazione della condotta antisindacale, la cui repressione è prevista dall'art. 28 dello Statuto dei*

² “...Calandra dichiara che ci vuole la delegazione trattante con atto formale. Il Sindaco sostiene che non se ne parla nemmeno..”

Lavoratori, è necessario che ricorra il solo elemento oggettivo, costituito dall'attitudine, anche solo potenziale, del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati essendo dunque sufficiente che sussista l'oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro, ovvero la consapevolezza dello stresso di ledere il bene collettivo protetto” (cfr. cass. civ. sez. Lavoro, 18/4/2007 n.9250 e nello stesso senso trib. Roma sez. Lavoro, 5/6/2007).

- 7. considerazioni conclusive:** I comportamenti aventi valenza esterna posti in essere dal Comune di Gagliano sono stati i seguenti:
- a. presenza del legale rappresentante nella seduta della delegazione trattante del 23/9/2008 e chiara manifestazione di volontà -espressa in quella sede- di non regolarizzare l'organo;
 - b. adozione della delibera n. 129 del 17/10/2008 avente ad oggetto: *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica. Modifica deliberazione di GM n.74 del 15/6/2004”*.

Entrambi gli atti sono manifestazione di chiaro comportamento antisindacale. La prima, si è già detto, atto propedeutico ed embrionale volto ad opporsi all'applicazione della legge e contrastare i giusti e legittimi rilievi dei rappresentanti sindacali. Come visto la volontà ostativa alla regolarizzazione della delegazione trattante è stata poi radicalmente modificata con la delibera GM 28/11/2008 n.166/08, in chiara antitesi a quanto espresso in precedenza dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, adottata non per assecondare i *“desiderata delle oo. ss.”* (cfr. pag. 2 memoria di costituzione del Comune resistente), bensì perchè espressamente previsto dalla normativa vigente (art.10 comma 1° ccnl 1/4/1999).

Per quanto attiene invece all'adozione della delibera di Giunta n. 129 del 17/10/2008, essa come detto sopra viola -sotto diversi profili- l'obbligatorio rapporto che deve sussistere tra l'Ente (datore di lavoro e le OO.SS.). Ed invero l'oggetto del deliberato può rientrare

indifferentemente e secondo l'interpretazione che il Giudice ne vorrà dare nell'ambito degli istituti dell'**informazione preventiva** o della **consultazione**, sempre per pervenire alla **concertazione** o, addirittura, della **contrattazione decentrata**. Si rileva, in proposito, che lo stesso **parere prot. 9757 del 17/11/2008**, espresso dal **segretario comunale**, del quale il Sindaco si munisce dopo l'adozione dell'atto deliberativo in parola e che utilizza a propria discolpa nel disperato tentativo di affermare la insussistenza della condotta antisindacale (cfr. corrispondenza tra Sindaco e OO.SS. versata in atti), afferma l'obbligo della informazione periodica, pur senza specificare se si tratta di informazione preventiva o successiva, chiarendo però inequivocabilmente che l'atto adottato rientra in quelli avente "contenuto generale sull'assetto organizzativo comunale", che altro non è quindi se non un atto di valenza generale a contenuto organizzativo che rientra e si inquadra perfettamente nell'istituto dell'informazione preventiva, propedeutica alla concertazione od alla contrattazione decentrata, oppure nell'istituto residuale della consultazione di cui all'art.7 comma IV° CCNL 1/4/1999 e d.lvo 165/2001 (organizzazione e disciplina degli uffici...).

E se, in ultimo, potesse -solo teoricamente ed in via accademica, ma non concretamente e realisticamente- rientrare nella **informazione successiva**, il Comune resistente ha violato persino quest'ultimo istituto non comunicando la deliberazione adottata e provvedendo soltanto dopo l'inizio -ed a causa- dell'odierno procedimento.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 cpc.

Nicosia, 28 gennaio 2009

avv. Piergiacomo La Via